

## COSTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ.

Legge 13 marzo 1958, n. 296

(G.U. 14 aprile 1958, n. 90.)

### Art. 1.

È istituito il Ministero della sanità con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica.

Per il conseguimento della finalità predetta spettano al Ministero della sanità le seguenti attribuzioni:

- 1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;
- 2) sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;
- 3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
- 4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti e istituti che svolgano attività sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.

Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanità rientrano nella competenza del Ministero della sanità.

### Art. 2.

Sono devolute al Ministero della sanità:

- 1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (\*);
- 2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanità pubblica;
- 3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.

Il Ministero della sanità, inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilità e, quando occorra, l'indifferibilità ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni (\*\*).

(\*) Su tali attribuzioni, vedi artt. 2, 3 e 8, D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446, implicitamente abrogato dalla presente legge, che qui si riportano:

«Art. 2. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e delle altre disposizioni vigenti.

Restano ferme le attribuzioni spettanti ai Prefetti in materia di igiene e sanità pubblica, i quali, nella materia di competenza dell'Alto Commissario, riferiscono direttamente a questo e sono tenuti ad eseguirne le disposizioni. Parimenti tutti gli uffici statali e gli enti pubblici che abbiano attribuzioni in materia di igiene e sanità pubblica riferiscono, per quanto attiene a dette attribuzioni, all'Alto Commissario e sono tenuti ad eseguirne le direttive.

Art. 3. Restano fermi i poteri di vigilanza e di tutela sugli enti di assistenza ospedaliera spettanti al Ministro per l'interno, ai Prefetti ed ai Comitati provinciali per l'assistenza e beneficenza pubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

I provvedimenti che comportino modifiche dei fini istituzionali o dell'organizzazione o comunque dell'attività sanitaria dei predetti enti, nonché i provvedimenti istitutivi di enti che operino nel campo sanitario debbono essere emanati d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, al quale spetta il compito di coordinare sul piano nazionale l'attività sanitaria.

Art. 8. Sono demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i poteri di vigilanza e tutela sull'Associazione italiana della croce rossa attribuiti al Ministero dell'interno ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388.

Sono del pari demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, attribuiti al Ministero dell'interno con il R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, e sull'Istituto di malariologia "E. Marchiafava", già attribuiti al Ministero degli affari esteri con R.D. 7 settembre 1933, n. 1185».

(\*\*) Recante disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità. In materia, cfr. anche art. 228 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e L. 30 luglio 1959, n. 595, recante norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.

### Art. 3.

[Fanno parte del Ministero della sanità (\*):

- 1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
- 2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
- 3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
- 4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
- 5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
- 6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- 7) la Direzione generale degli ospedali (\*\*).

Presso il Ministero della sanità ha sede il Consiglio superiore di sanità. Dipende dal Ministro per la sanità l'Istituto superiore di sanità che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724] (\*\*\*)).

(\*) L'ordinamento dei servizi del Ministero della Sanità è stato da ultimo fissato con D.M. 15 ottobre 1958, che non si riporta, sia perché non è stato pubblicato nella Gazz. Uff., e sia perché in parte superato. Una nuova direzione generale per l'igiene dell'alimentazione e la nutrizione è stata infatti istituita dall'art. 16, L. 26 febbraio 1963, n. 441. Peraltro, con l'art. 1, L. 20 giugno 1967, n. 487 (Gazz. Uff. 5 luglio 1967, n. 166) l'intero primo comma del presente articolo è stato così sostituito.

(\*\*) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(\*\*\*) Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

#### Art. 4.

Sono organi periferici del Ministero della sanità:

- 1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto;
- 2) gli uffici sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali;
- 3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli artt. 28 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge (\*).

Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto.

(\*) Cfr. D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264

#### Art. 5.

Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanità, in conformità alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero della sanità concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attività sanitarie ed all'uopo può promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e può chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.

I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attività sanitarie, di concerto col Ministro per la sanità.

#### Art. 6.

Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attività amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione.

Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il prefetto può disporre anche ispezioni ed inchieste nell'amministrazione degli enti predetti.

Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.

Per l'esercizio della vigilanza sugli enti ai quali sovrintende, il medico provinciale può avvalersi della cooperazione di altri uffici statali nella Provincia.

#### Art. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge (\*) il Governo della Repubblica ha facoltà di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanità, i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti artt. 1, 2, 4, 5 e 6 (\*\*).

Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro.

(\*) Termine prorogato di sei mesi dall'articolo unico L. 19 ottobre 1960, n. 1236.

(\*\*) Si riporta il comma I del citato art. 5, D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446, che qui interessa: «Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere modificati o soppressi uffici ed enti pubblici operanti nel campo dell'igiene e della sanità: istituiti servizi ed organismi speciali e attribuiti alla dipendenza dell'Alto Commissariato enti, organismi e servizi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica».

In attuazione della delega prevista dall'articolo che si annota, sono stati emanati il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, riportato al n. A/II di questa voce, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato alla voce Sanità pubblica, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

#### Art. 8.

Il personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanità sono trasferiti con i relativi ruoli organici al Ministero della sanità. Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere nel termine di un anno e nei modi previsti dal precedente articolo alla revisione dei ruoli predetti e delle carriere apportandovi tutte le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi del Ministero della sanità (\*).

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione prevista dal comma precedente, il Ministero della sanità può avvalersi di personale comandato ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro (\*\*).

(\*) Vedi D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750, riportato al n. B/I di questa voce.

(\*\*) Il richiamato art. 10, co I, D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446 stabiliva che presso l'A.C.I.S. poteva essere comandato personale dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali. Cfr. anche tabella D, allegata al D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

#### Art. 9.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Ragioneria centrale dello Stato.

#### Art. 10.

Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanità, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti già stabiliti per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel bilancio del Ministero del tesoro. Per le spese relative ai nuovi servizi sarà provveduto con variazioni di bilancio. A tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con decreti del Ministro per il tesoro.

#### Art. 11.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica cessa di esistere all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.

La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.